



ENTI NON COMMERCIALI E IRAP

L'opinione che la soggettività passiva IRAP sia circoscritta unicamente ai contribuenti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo professionale e che la base imponibile dell'imposta regionale sia determinabile soltanto se il contribuente consegue un risultato positivo, inteso come differenza tra ricavi e costi (per il soggetto d'impresa) o tra compensi e spese (per il professionista) non è corretta.

Gli enti non commerciali sono, infatti, soggetti passivi dell'Irap anche relativamente all'attività istituzionale.

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Tale attività può essere soggetta ad Irap anche se non ha carattere commerciale, nel senso che possono essere attratti nella sfera impositiva del tributo non solo gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale ma anche quelle che svolgono attività istituzionale.

Determinazione della base imponibile per gli enti non commerciali

La base imponibile degli enti non commerciali viene determinata in modo diverso in ragione del fatto che:

- l'ente svolge esclusivamente attività istituzionale. Tali enti determinano la base imponibile Irap in base al cosiddetto "metodo retributivo", che assume a tassazione le remunerazioni che verranno di seguito indicate;
- l'ente svolge anche attività commerciali. Tali enti determinano l'Irap dovuta in base al cosiddetto "metodo misto", calcolando distintamente l'imponibile relativo all'attività istituzionale (con il metodo retributivo) e quello riguardante l'attività commerciale (con le regole previste per le imprese industriali, commerciali).

Enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale

Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale, la base imponibile dell'imposta è costituita dall'ammontare delle somme relative a prestazioni di lavoro di qualunque tipo.

In particolare, per tali soggetti la base imponibile è pari all'ammontare:

- a) delle retribuzioni spettanti al personale dipendente;
- a) dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- b) dei compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione a progetto
- c) dei compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale (in regime non forfetario)

Va innanzitutto precisato che le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi.

Se l'ente non commerciale oltre a svolgere attività istituzionale esercita anche attività commerciale la sua base imponibile sarà costituita dalla somma delle basi imponibili riferite:

- a) alle attività commerciali, per le quali si seguono le regole di determinazione proprie delle società commerciali;
- b) alle attività non commerciali, per le quali si segue il "metodo retributivo" sopra esaminato.

La base imponibile relativa all'attività commerciale deve essere determinata con i criteri previsti per le imprese commerciali. Pertanto, essa sarà costituita dalla differenza tra:

- a) la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di Conto economico di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile;
- b) e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di Conto economico di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette), e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale (in regime forfetario)

Per gli enti non commerciali che si avvalgono ai fini dell'Ires di un regime forfetario di determinazione del reddito (quale ad esempio quello della legge 16 dicembre 1991, n. 398) il valore della produzione è costituito:

- a) dal reddito d'impresa determinato forfetariamente;
- b) dall'ammontare delle retribuzioni del personale dipendente;

- c) dall'ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi (ora collaboratori a progetto);
- d) dall'ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e di quelli erogati in relazione a prestazioni di attività commerciali non esercitate abitualmente.

Quantificazione dell'imposta

La misura dell'aliquota dell'Irap è fissata, in via ordinaria, al 4,25%. Tuttavia, le regioni possono modificare questa percentuale concedendo delle riduzioni di aliquota ovvero disponendo l'esenzione totale come nel caso delle Onlus.

Alla generalità dei contribuenti vengono poi attribuite in sede di quantificazione dell'imposta alcune deduzioni.

Di seguito si riporta quella generalizzata che prevede una deduzione di Euro 8.000,00 che decresce al crescere della base imponibile secondo la tabella seguente:

<i>Base imponibile</i>	<i>Deduzione</i>
fino a 180.759,91	8.000
oltre 180.759,91 e fino a 180.839,91	6.000
oltre 180.839,91 e fino a 180.919,91	4.000
oltre 180.919,91 e fino a 180.999,91	2.000


Ad esempio se un ente non commerciale ha pagato, nell'ambito della propria attività istituzionale compensi per prestazioni occasionali per Euro 10.000,00 avrà:

- a) una base imponibile di pari importo
- b) la deduzione di 8.000,00 euro
- c) e pagherà 85,00 euro ($10.000 - 8.000 = 2.000 \times 4,25\%$).

Se la base imponibile è inferiore a 8.000, euro non si dovrà pagare nulla.

Termini di versamento

Il termine per il versamento dell'Irap relativa al periodo d'imposta 2006 è il 16 giugno (prorogato al 18 perché il 16 cade di sabato).



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@fercircoli.it – website: www.federcircoli.it